

*Sulla legittimazione delle occupazioni per migliorie*

L'art. 9 l. 16 giugno 1927 n. 1766, che abilita il commissario per la liquidazione degli usi civici, in sede di reintegra a favore dell'ente titolare dei terreni in uso civico abusivamente occupati, a promuovere la legittimazione delle occupazioni che siano durate almeno dieci anni, nel corso dei quali siano state apportate al terreno sostanziali e permanenti migliorie e sempre che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni demaniali, ha attribuito alla p.a. un potere discrezionale che va esercitato tenendo conto di tutti gli elementi del caso e di tutti gli interessi pubblici, diversi da quello primario, che vengono in rilievo; pertanto, una volta che sia stata ritenuta la sussistenza delle migliori e delle altre condizioni richieste dalla citata norma, il carattere discrezionale del provvedimento di legittimazione esige la valutazione delle esigenze di pubblico interesse che ad essa ostino, piuttosto che di quelle che la giustifichino. C. Stato, sez. VI, 09-03-1996, n. 404, in Rep. Fo. It., 1996, "usi civici" n. 21, e in Cons. Stato, 1996, I, 474 (m)